



STATUTO NAZIONALE

Associazione di Promozione Sociale

“ A.R.S. – Amateur Radio Society ”

Associazione Radiantistica Italiana Sperimentazione e Radioassistenza

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione denominata “A.R.S. – Amateur Radio Society” – Associazione Radiantistica Italiana – Sperimentazione e Radioassistenza – Associazione di Promozione Sociale (o A.P.S.) di seguito, in breve indicata come “Associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bulgarograsso (CO) e la sua durata è illimitata.
5. Presso il domicilio del Presidente pro tempore potrà essere fissata la sede sociale per comprovate necessità con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, in breve indicato come “C.E.N.”. L'Associazione può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. L'A.R.S. si ispira ai principi e ai valori dell'Associazione Radiotecnica Italiana nata nel 1927 e disciolta nel 1977.

Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: promuovere le attività di sperimentazione e sostenere tutte le attività di assistenza alle comunicazioni Radio, anche congiunte, svolte dai propri aderenti, siano essi Radioamatori, CB, SWL, o semplici appassionati della Radio in senso esteso.

Articolo 3 – Attività d'interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività d'interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alla lettera:
 - i - organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a. sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - b. fornire il miglioramento delle relazioni internazionali attraverso rapporti individuali e le radiocomunicazioni;
 - c. riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori ed assistere tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche e collaterali, promuovere studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove;
 - d. fornire servizi ai Soci e a terzi, quali l'utilizzo di biblioteche, laboratori tecnici e apparati dell'Associazione anche presso i Circoli periferici dell'Associazione;
 - e. promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso Scuole, Istituti, Associazioni, attraverso incontri, convegni, attività divulgative e corsi propedeutici anche tra i non Soci;
 - f. istituire apposite strutture interne, attivate con specifici regolamenti proposti dal C.E.N. e approvati dall'Assemblea, al fine di gestire i servizi associativi;
 - g. costituire rappresentanza dei propri aderenti nei confronti delle autorità di governo preposte e/o verso altri Enti, Istituzioni o Associazioni che erogano, in forme organizzate e ispettive, servizi per gli aderenti - attraverso la stipula di convenzioni, accordi o protocolli d'intesa - e la cura della loro applicazione.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ai Soci e ai terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti. Per la comunicazione e l'informazione agli aderenti, l'A.R.S. utilizza un proprio sito web e/o stipula apposita convenzione con testate indipendenti, anche telematiche.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al C.E.N. l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I Soci sono suddivisi in Fondatori, Ordinari e Onorari:
 - a. i Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b. i Soci Ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal C.E.N.;
 - c. i Soci Onorari sono tutti coloro ai quali il C.E.N. riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal C.E.N., comunicata all'interessato e inserita nel libro degli associati. In caso di rigetto il C.E.N. deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del Socio minore la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal C.E.N.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal C.E.N.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun Socio ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento;
 - f. di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art 21.
5. Ciascun Socio ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al C.E.N.. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al C.E.N., ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal C.E.N.
5. Sono motivo di esclusione i seguenti comportamenti:
 - a. mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto oppure delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. mancato adempimento, senza giustificato motivo, degli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;



- c. danneggiamento, in qualunque modo, dell'Associazione con il proprio comportamento;
 - d. perdita dei requisiti per l'appartenenza;
 - e. per decesso;
 - f. per indegnità: l'indegnità del Socio è deliberata dal C.E.N. su proposta di uno dei suoi membri a fronte di gravi azioni o comportamenti, anche sotto il profilo omissivo, che offendano le istituzioni, le Leggi dello Stato, la morale pubblica, i principi cui l'Associazione si ispira, il buon nome o la dignità di altri Soci. Essa ha effetto immediato e verrà comunicata mediante lettera scritta o in forma telematica con prova di avvenuta ricezione.
6. La delibera del C.E.N. che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal C.E.N. e approvate in Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Comitato Esecutivo Nazionale "C.E.N." (da considerarsi Consiglio Direttivo);
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio Arbitrale hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.
2. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
3. Sono ammessi al voto i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del C.E.N.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - eleggere e revocare i componenti del C.E.N. scegliendoli tra i propri associati;
 - eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - approvare il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del C.E.N. ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
 - deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal C.E.N. per motivi di urgenza;
 - approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal C.E.N.;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo (quota sociale);
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
 - deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - deliberare su tutti gli ordini del giorno di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
 - deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



Art. 13- Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso, dal Presidente Onorario o da un suo delegato nominato tra i membri del C.E.N..
2. Gli avvisi di convocazione devono contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, e l'ordine del giorno da trattare.
3. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve essere inviato ai Soci di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dell'Assemblea.
4. Qualora sia richiesto di inserire nell'ordine del giorno altri punti aventi carattere di urgenza, il Presidente potrà aggiungerli anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. Le Assemblee Ordinarie sono convocate dal Presidente validamente costituite:
 - in prima convocazione, con la presenza della metà +1 dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega conferita in conformità con il prescritto Regolamento;
 - in seconda convocazione (di norma 24 ore dopo), qualsiasi sia il numero di Soci presenti o presenti per delega conferita in conformità con il prescritto Regolamento;
2. Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega conferita in conformità con il prescritto Regolamento.
3. Le deliberazioni assembleari sono assunte di norma con voto palese a maggioranza della metà più uno dei presenti o dei delegati.
4. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. I componenti del C.E.N. non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 15 – Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)

1. Il C.E.N. è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il C.E.N. è composto da 5 (cinque) membri effettivi e 3 (tre) supplenti eletti mediante voto diretto degli aderenti all'Associazione effettuato anche per via telematica, rimangono in carica 4 (quattro) esercizi, salvo sfiducia, e possono candidarsi ed essere rieletti.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I componenti del C.E.N. svolgono la loro attività gratuitamente.
5. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o d'impedimento permanente o sfiducia di un membro deliberata dall'Assemblea, i rimanenti componenti del C.E.N. procedono alla sua sostituzione con uno dei membri supplenti che resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Esaurite le surrogazioni si procede a indire nuove elezioni.

Art. 16 - Competenze del Comitato Esecutivo Nazionale

1. Il C.E.N. ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la Legge o dello Statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale Regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Preventivo economico ed il programma di attività;
 - f. proporre, all'interno della bozza del Bilancio Preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività;

- h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j. accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- k. deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- l. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- m. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- n. nominare il Segretario/Tesoriere;
- o. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del C.E.N. adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del C.E.N. e alle Assemblee;
- q. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del C.E.N. stesso;
- r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Comitato Esecutivo Nazionale

1. Il C.E.N. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del C.E.N. per tre volte consecutive. Il C.E.N. può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il C.E.N. provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il C.E.N. decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il C.E.N. è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei Soci. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il C.E.N. si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del C.E.N. si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. Il C.E.N. può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione del C.E.N. deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del C.E.N.

Articolo 18 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal C.E.N. tra i suoi componenti, dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo Nazionale (Consiglio Direttivo);
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
3. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
5. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 - IL Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario potrà essere nominato con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale. Egli sarà individuato tra i Soci Onorari di cui all'art. 6 comma 3.5 del presente Statuto come la persona che possa rappresentare con maggior prestigio i valori e le finalità cui l'Associazione è ispirata.
2. Egli avrà funzioni di indirizzo generale e ispirerà il proprio operato ai principi dell'osservanza delle leggi e dello Statuto ed ai migliori valori del radiantismo internazionale;
 - non ha le facoltà di rappresentanza associativa che competono solo al Presidente ai sensi dell'art. 18 comma 2.a del presente Statuto, o al Vice Presidente in caso di impedimento

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i Soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentranti scadono alla scadenza naturale del mandato. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.E.N.;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di altri organi sociali (quando istituiti).
2. I libri a) b) c) sono tenuti a cura del C.E.N.. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali di Assemblea e C.E.N. devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi



- k. organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- l. altre entrate espressamente previste dalla Legge;
- m. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai Regolamenti.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal C.E.N. e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Associazione deve redigere e aggiornare il Bilancio d'esercizio - Rendiconto Economico e Finanziario - e registrarvi ogni tipo di entrata. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata, ai sensi di Legge, una documentazione scritta.
4. Entro il mese di aprile deve essere normalmente convocata l'Assemblea per approvare il Bilancio dell'anno precedente, discutere dell'ordine del giorno ed udire la relazione del Presidente.
5. Il C.E.N. predispose le proposte di Bilancio che vengono sottoposte all'Assemblea Ordinaria o Straordinaria per la loro approvazione.
6. Il Bilancio deve essere depositato nella sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima dalla approvazione dell'Assemblea ed inviato ai Soci che ne facciano richiesta.
7. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

